Deroghe al limite massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico

Per la validità dell'anno scolastico occorre aver frequentato le lezioni per almeno i 3/4 del monte ore totale personalizzato.
Tuttavia, ai sensi della C.M. n. 20 del 2011, per casi eccezionali, sono previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei Docenti, con delibera del 17 maggio 2022, ha ammesso in deroga le seguenti tipologie di assenze che non pregiudicano la validità dell'anno scolastico:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- attività artistiche e/o culturali documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987); integrate, con delibera del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2017, con la tipologia di assenza:

- gravi e acclarati motivi familiari.